

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2190)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 1975

Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la ricostruzione edilizia nelle zone colpite dal terremoto del 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, sono state disposte provvidenze per la realizzazione di opere di edilizia agevolata e convenzionata, prevedendo la concessione di mutui con contributo del Ministero dei lavori pubblici nel pagamento degli interessi.

La normativa è intesa ad eliminare le difficoltà di ordine economico per incrementare il patrimonio edilizio, con positivi riflessi sulla vita civile e sociale della popolazione.

Nel generale quadro dell'edilizia abitativa sono ora da evidenziare le difficoltà obiettive che in atto sussistono per la ricostruzio-

ne nelle zone colpite dal terremoto del 1962, atteso il sensibile aumento dei costi, che rende assai inadeguato il contributo statale di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche.

Al fine di consentire l'opera di ricostruzione e garantire la normalizzazione abitativa nelle zone colpite dal grave evento calamitoso, con il presente disegno di legge si prevede l'estensione della normativa avanti specificata, per la ricostruzione stessa, limitatamente alla parte di spesa non coperta da contributo statale.

Attesi gli obiettivi motivi a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai lavoratori dipendenti o autonomi ed ai pensionati che siano stati ammessi alla concessione dei contributi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e successive modifiche ed integrazioni, è concesso il contributo previsto dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall'articolo 10 della legge 27 maggio 1975, n. 166, le cui provvidenze vengono ad essi estese per la parte di spesa eccedente il contributo concesso, purchè le costruzioni presentino le caratteristiche di abitazioni economiche e popolari ai sensi delle norme vigenti.